

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 635-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DI PRISCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CATALDO, ROTTA, MASSOBRIO, PASQUATO e ROVERE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1964

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1965

Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza
per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione parte dalla proposta di iniziativa dei senatori Cataldo, Rotta ed altri (disegno di legge n. 635), alla quale sono state apportate modifiche concordate con gli stessi proponenti e che hanno tenuto conto delle osservazioni fatteci pervenire dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Si tratta di un provvedimento di rivalutazione delle pensioni per una categoria, quale quella del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, regolamentata dal Regolamento del Fondo di previdenza approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Questi lavoratori hanno avuto gli ultimi adeguamenti di pensione nell'ormai lontano 1958 con la legge 25 marzo 1958, n. 329.

Da allora ad oggi nessun miglioramento del trattamento pensionistico è sopravvenuto, per la qual cosa possiamo ben dire che i pensionati delle Imposte di consumo sono una delle poche categorie che in questi ultimi 7 anni non hanno avuto nessun beneficio, nemmeno correttivo in proporzione all'aumento del costo della vita.

È un problema, che si pone a noi, di equità, di coscienza e di giustizia sociale, che non può essere disatteso in un momento nel quale per diverse altre categorie di pensionati si è provveduto o si sta provvedendo. Il provvedimento al nostro esame, in attesa

che venga attuata la pur necessaria riforma generale del Regolamento del Fondo anche nella sua parte normativa, si articola in tre parti; la prima che riguarda la maggiorazione prevista per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 1965; la seconda che migliora le prestazioni per i pensionati che sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1950; la terza che aumenta il trattamento per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1964.

È previsto l'aumento del trattamento pensionistico in relazione alla variazione dell'indice medio annuo del costo generale della vita, non essendo stato accolto, per il momento, il principio del trattamento pensionistico collegato all'ammontare dello stipendio del pari grado in attività di servizio.

Si estende il beneficio di reversibilità per i genitori e per i collaterali a carico.

Si precisa infine la ripartizione dell'onere contributivo tra datori di lavoro e lavoratori.

Onorevoli colleghi, con la approvazione di questo provvedimento facciamo opera di giustizia nei confronti di una benemerita categoria di lavoratori che, con solerzia, ha prestato e presta la sua indefessa attività, con spirito di sacrificio, per il bene e la vita dei Comuni, eppertanto il relatore vi propone di approvare il testo concordato in sede di 10^a Commissione.

DI PRISCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DI INIZIATIVA DEI SENATORI CATALDO,
ROTTA, MASSOBRIO, PASQUATO E ROVERE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1949, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge oppure dalla data di decorrenza della pensione se posteriore, saranno calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentato dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30° ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo della pensione determinato in conformità dell'articolo precedente in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, nè inferiore a lire 225.000 annue ».

Art. 3.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, le pensioni dirette ed indirette liquidate ai sensi della legge 25 marzo 1958, n. 329, saranno riliquidate sulla base degli stipendi goduti in atto dai pari grado in servizio e con le percentuali di cui all'articolo 1 della presente legge, salve le even-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30° ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, nè inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a lire 260.000 annue per quelle indirette e di reversibilità.

La pensione annua è divisa in 13 quote, di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette, aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, in base alla seguente tabella:

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Caldo ed altri)

tuali indennità *ad personam* o locali nella misura riconosciuta all'atto della prima liquidazione della pensione.

La pensione annua, così riliquidata, sarà divisa in quindici mensilità di cui la 13^a sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie, la 14^a in occasione delle festività pasquali e la 15^a in occasione del Ferragosto.

Successivamente il trattamento economico del personale in quiescenza sarà di volta in volta modificato corrispondentemente alle eventuali variazioni percentuali del trattamento economico del personale in servizio attivo addetto alle Gestioni delle imposte di consumo, salve restando le eventuali indennità *ad personam* e locali già riconosciute all'atto della prima liquidazione.

Art. 4.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1958 n. 329 è prolungato di anni cinque.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Classe di importo della pensione base	Pensione di vecchiaia o di invalidità (da corrispondersi in 13 quote)
fino a L. 2.499	L. 390.000
da L. 2.500 » » » 3.499	» 435.500
» » 3.500 » » » 4.999	» 481.000
» » 5.000 » » » 6.499	» 526.500
» » 6.500 » » » 7.999	» 572.000
» » 8.000 » » » 9.999	» 617.500
» » 10.000 » » » 11.999	» 637.000
» » 12.000 » » » 14.999	» 676.000
» » 15.000 » » » 17.999	» 695.500
» » 18.000 » » » 23.999	» 721.500
» » 24.000 » » » 29.999	» 747.500
» » 30.000 » » » 41.999	» 767.000
» » 42.000 ed oltre	» 793.000

Art. 4.

Le pensioni dirette, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1965, sono riliquidate in base alle percentuali di cui all'articolo 1 della presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1965, applicando alla pensione in godimento, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione stessa, i coefficienti che seguono:

Anno di decorrenza	Coefficiente da applicare
1950	2,20
1951	2,04
1952	1,95
1953	1,92
1954	1,90
1955	1,75
1956	1,73
1957	1,57
1958	1,55
1959	1,53
1960	1,51
1961	1,49
1962	1,45
1963	1,21
1964	1,07

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1964, la misura della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo sarà variata in eguale proporzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Analogamente si procederà ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qual volta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma avrà subito altra variazione in diminuzione o in aumento pari o superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Il decreto che stabilisce le variazioni indicherà i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione al sistema tecnico-finanziario in base al quale è regolato il Fondo.

Art. 6.

All'articolo 17 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti aventi diritto a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pensione, questa è assegnata ai genitori in misura pari al 25 per cento per ciascuno, semprechè siano di età superiore ai 65 anni, risultino essere stati a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della morte e non siano già titolari di pensione diretta o indiretta di importo superiore ai minimi previsti dall'articolo 2 della presente legge. In mancanza anche dei genitori, la pensione è assegnata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili nella misura del 15 per cento per ciascuno, semprechè siano stati già conviventi ed a carico dell'iscritto o del pensionato, siano di età inferiore agli anni 21 o inabili a lavoro e non godano di alcuna pensione diretta o indiretta di importo superiore ai minimi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 7.

L'articolo 18 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto muoia prima che abbia raggiunto dieci anni di contribuzione al Fondo e qualora la morte non sia dipesa da causa di servizio, spetta ai superstiti, nell'ordine esclusivo seguente:

coniuge;
figli;
genitori;
fratelli e sorelle;

e sempre che per gli stessi si verifichino le condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il rimborso di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dell'intero ammontare delle contribuzioni dovute per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa per tutto il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dai miglioramenti di cui alla presente legge, esclusi quelli riguardanti l'adeguamento periodico delle pensioni, è dovuto al Fondo adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1965, un contributo suppletivo pari al 4 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale e soggetta a contributo per il Fondo di previdenza, di cui il 2,65 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori.

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, può essere modificata, in relazione alle risultanze della gestione e al fabbisogno della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.